

COMUNE DI VICOFORTE (PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21:00 previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione presso la Sala Consiliare del Comune.

All'appello sono risultati i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente Assente
1 6			
1.	Roattino Valter	Sindaco	X
2.	Botto Roberto	Vice Sindaco	X
3.	Prette Eraldo	Assessore	X
4.	Polleri Lucia	Assessore	X
5.	Danna Marzia	Assessore	X
6.	Badino Giovanni	Consigliere	X
7.	Cavallo Bruno	Consigliere	X
8.	Olivero Guido	Consigliere	X
9.	Barattero Romina	Consigliere	X
10.	Gasco Gian Pietro	Consigliere	X
11.	Massa Sebastiano	Consigliere	X
12.	Bonelli Umberto	Consigliere	X
13.	Beccaria Andrea	Consigliere	X

E così il numero di 13 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune di cui 13 in carica. Con l'intervento e l'opera della sig.ra Baudino Laura Segretario Comunale.

Il Signor Roattino Valter nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco, che prioritariamente ringrazia i dipendenti comunali per lo sforzo e l'impegno profuso nella redazione del regolamento, sicuramente molto complesso:

Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 09/04/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC del Comune di _VICOFORTE , comprendente la disciplina del tributo TARI, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 147/2013;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27, dicembre 2019: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1º gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Considerate le modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006 dal D. Lgs. 116/2020 riguardanti la nuova definizione e classificazione dei rifiuti urbani e conseguentemente l'eliminazione dei cosiddetti "rifiuti assimilati";

Vista la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina per quanto riguarda la TARI, quanto segue:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;

- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato che si rende necessario riscrivere il regolamento TARI, per effetto dell'abolizione della IUC, delle nuove norme contenute nel decreto crescita n. 34/2019, relativamente alla efficacia delle tariffe approvate per l'anno di riferimento, nella Legge 160/2019 per quanto riguarda la riscossione coattiva delle entrate locali che disciplina il nuovo accertamento esecutivo e la nuova dilazione di pagamento, nel D. Lgs. 116/2020, per quanto concerne la nuova definizione di rifiuti urbani e il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati", con conseguente intervento alle disposizioni inserite nel precedente regolamento IUC:

- intervento sulle disposizioni fondate sulla disciplina della IUC in quanto abrogata dal 01/01/2020;
- riordino dell'intero regolamento conseguente all'abolizione della IUC;
- inserimento competenze dell'Autorità di regolazione;
- modifiche di adeguamento normativo in merito alla disciplina della riscossione e dell'accertamento ai sensi della legge 160/2019 contenente le norme sulla riscossione potenziata;
- adeguamento della disciplina della dilazione di pagamento ai sensi della legge 160/2019;
- modifica per adeguamento normativo al dl 124/2019: la tipologia relativa agli studi professionali migra nella tipologia banche e istituti di credito;
- modifica per adeguamento normativo al D. Lgs. 116/2020;
- altre modifiche che possono riguardare adeguamento normativo e forma;

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento TARI con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di unà addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 106, comma 3-bis, d.l. 34/2020 conv. con modificazioni in L. 77/2020 che per l'esercizio 2021 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, d.lgs. 267/2000 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato differito termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;
- l'articolo 30, comma 4, DL 41/2021 (DL "Sostegni") che prescrive: "Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del D. Lgs. 267/2000";
- l'articolo 3, comma 2, DL 56/2021 con cui è stato ulteriormente differito termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali <u>al 31 maggio</u> 2021;
- per l'anno 2021 l'articolo 30, comma 5, DL 41/2021 (DL "Sostegni") prescrive che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Dato atto del parere favorevole del Revisore del conto ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Preso atto dei seguenti interventi:

- il Consigliere Gasco Gian Pietro dichiara l'astensione del Suo gruppo, in quanto il regolamento non è stato esaminato in Commissione e, pertanto, non si è avuto modo di verificarne nel dettaglio il contenuto. Chiede in particolare che cosa comporti per il Comune di Vicoforte l'eliminazione dei rifiuti assimilati agli urbani. Pensando alle imprese che potrebbero smaltire in proprio i rifiuti, quale sarà l'impatto sulla TARI di Vicoforte? Il Funzionario Sig.ra Maria Grazia Ferrua gli risponde che entro il 31 maggio, prima scadenza utile di quest'anno, alcune imprese hanno chiesto informazioni al riguardo, ma nessuna ditta ha comunicato di volersi avvalere della facoltà prevista dalla nuova normativa; il Funzionario sottolinea che l'opzione varrebbe per cinque anni e, naturalmente, ciò avrebbe un costo, anche se le ditte non pagherebbero più la parte variabile della tassa. Difficile, in questo momento, è la quantificazione dei costi. La prossima scadenza utile per l'opzione è fissata al 30 giugno 2022, a valere sul 2023; forse sarà possibile, in futuro, disporre di dati più certi per decidere con cognizione di causa. Al momento non è dunque possibile quantificare l'impatto di tale nuova fattispecie sulla tassa nel suo complesso. Certo è che se molte imprese decidessero di smaltire in proprio i rifiuti potrebbe verificarsi un maggiore costo a carico della collettività.
- il Consigliere Bonelli Umberto sottolinea come il nuovo regolamento non include un nuovo elenco di classificazione dei rifiuti; sì che la norma lo prevede, ma a suo parere sarebbe stato opportuno includerlo in questo nuovo atto regolamentare, ovvero portare all'esame del Consiglio anche il regolamento sulla gestione dei rifiuti. Chiede poi come vengano considerati ai fini tariffari gli agriturismi, se vi è una percentuale di riduzione oppure, come fanno alcuni comuni, è addirittura prevista l'esenzione dalla TARI. Il Funzionario Sig.ra Maria Grazia Ferrua gli risponde che, anche in base all'interpretazione IFEL, la più accreditata a livello nazionale, l'attività di ristorazione e di pernottamento effettuata dagli agriturismi è equiparata a quella alberghiera. Il Consigliere chiede poi delucidazioni sull'art. 8 (rifiuti speciali e convenzioni con il Comune) e sull'art. 14 (percentuale di riduzione non definita) del regolamento che gli vengono parimenti fornite dal Funzionario. Si evidenzia, da parte dei Funzionari, che con questo regolamento ci si è adeguati alla nuova normativa; tuttavia saranno sicuramente necessarie modifiche al testo regolamentare in divenire. Il Consigliere propone una modifica volta ad individuare un metodo di determinazione della riduzione di cui all'art. 14. Segue discussione a più voci.

- Il Consigliere Gasco Gian Pietro chiede poi se l'ACEM abbia fornito una consulenza per la redazione del regolamento. Gli viene risposto che ACEM non ha fornito alcuna consulenza.
- Il Consigliere Bonelli Umberto richiede poi delucidazioni sull'art. 17. Rileva poi che all'art. 16 non avrebbe fatto riferimento al COVID-19; egli avrebbe indicato più genericamente "lo stato emergenziale". Propone di inserire la definizione dei rifiuti già in questo atto. In subordine chiede di modificare il regolamento sulla gestione dei rifiuti. Dichiara poi l'astensione dal voto, in quanto il regolamento contiene norme non corrette e inoltre lo stesso non è stato esaminato in commissione.
- Il Consigliere Gasco Gian Pietro conferma l'astensione del Suo Gruppo; la discussione di stasera non fa altro che dimostrare la necessità di esaminare i regolamenti in commissione, alla presenza dei funzionari.

A conclusione degli interventi

Con votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

Presenti n. 13 Votanti n. 09 Voti favorevoli n. 09

Astenuti n. 04 – Consiglieri Sig

n. 04 – Consiglieri Sigg. Gasco Gian Pietro, Massa Sebastiano, Bonelli Umberto e Beccaria Andrea

DELIBERA

- 1. Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2. Di approvare il Regolamento per l'applicazione e la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), stilato sulla base del precedente regolamento IUC TARI, con adeguamento delle norme di interesse, per le ragioni indicate in premessa, composto di n. 32 articoli comprensivo di allegati _1__ , riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato sub A).
- 3. Di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. 6/12/2011, n. 201.
- 4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento TARI decorrono dall'1/1/2021.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

/ PRESIDENTE /≱Iter ROA(TNNO

IL SEGRETARIO COMUNAL IL CONSIGLIERE ANZIANO dott ssa Baudino Laura Giovanni BADINO REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al numero _____, aj sensi Art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. **G**RETARIO **DIVENUTA ESECUTIVA**

Divenuto esecutivo in data _____ ai sensi Art. 134 punto 3 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.

IL SEGRETARIO.

Baudino Laura

Comune di Vicoforte

Provincia di Cuneo

Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 - Soggetto attivo	4
Articolo 3 - Presupposti del tributo	4
Articolo 4 - Gestione del servizio	5
Articolo 5 -Determinazione della tariffa	5
Articolo 6 - Piano Finanziario	6
Articolo 7 - Modalità di computo delle superfici	6
Articolo 8 - Esclusione delle aree e dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali	
	8
TITOLO II - UTENZE DOMESTICHE	9
Articolo 9 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	9
TITOLO III - UTENZE NON DOMESTICHE	10
Articolo 10 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	10
Articolo 11 - Istituzioni scolastiche statali	11
TITOLO IV - MODALITA' GESTIONALI	11
Articolo 12 - Tributo provinciale	11
Articolo 13 - Tributo giornaliero	12
TITOLO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI	12
Articolo 14 - Riduzioni tariffarie	12
Articolo 15 - Agevolazione per le utenze non domestiche che decidono di uscire dal servizio	
pubblico	14

Articolo 16 - MISURE AGEVOLATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	14
Articolo 17 - Esenzioni e agevolazioni	15
Articolo 18 - Compostaggio	16
TITOLO VI – DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, FUNZIONARIO RESPONSABILE	17
Articolo 19 - Dichiarazione	17
Articolo 20 – Modalità di versamento	19
Articolo 21- Termini di pagamento	21
Articolo 22 - Funzionario responsabile	21
TITOLO VII - ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI	21
Articolo 23 - Accertamenti	21
Articolo 24 - Rateazione dei debiti non assolti	22
Articolo 25 – Controlli	24
Articolo 26 - Riscossione coattiva	25
Articolo 27- Contenzioso	25
Articolo 28 - Sanzioni	25
Articolo 29 – Interessi	26
Articolo 30 - Rimborsi	26
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	27
Articolo 31 - Normativa di rinvio	27
Articolo 32 - Efficacia del Regolamento	27

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.
- 2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a norma dell'art. 1, della Legge 147/2013.
- 3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge n. 147/2013.

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; possono essere previsti accordi con altri Comuni del Bacino ACEM per quanto riguarda le zone a confine con il Comune di Vicoforte.

Articolo 3 - Presupposti del tributo

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani.
- Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale.
- Si considerano totalmente serviti tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri calcolati sulla percorrenza della strada comunale.
- 3. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

- 4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi
- 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso, di abitazione, di superficie dei locali e delle aree.
- 7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo
- 8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4 - Gestione del servizio

- 1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché lo spazzamento stradale.
- 2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

Articolo 5 - Determinazione della tariffa

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
- 3. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il tributo è determinato ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Articolo 6 - Piano Finanziario

- 1. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera n. 443/2019 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente.
- 2. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.
- 3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 5. Con propria deliberazione il Consiglio comunale determina la tariffa, distinta tra quota fissa e variabile, per singole categorie di utenza, in conformità al piano finanziario predisposto per l'anno di competenza.
- 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Articolo 7 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 647, l.147/2013 (cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del Catasto, per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della TARES. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

- 3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti, speciali pericolosi, o non pericolosi.
- 4. Il produttore deve dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. Non sono soggette a tributo in particolare:
- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. le superfici agricole (legnaie, fienili, depositi agricoli e simili) produttive di rifiuti quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura;
- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, le sale operatorie, le stanze di medicazione, i laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 6. La superficie soggetta a tassazione viene misurata come segue:
- a. per i locali è misurata al netto dei muri, dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b. per le aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
- c. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori o uguali a 0,50 sono trascurate, le frazioni superiori a mq. 0,50 vanno arrotondate al metro quadrato successivo.

- 7. In caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti urbani di cui dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, del D. Lgs. 152/2006 da quelle di rifiuti speciali, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando una riduzione esclusivamente alla superficie dell'intero locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali e precisamente:
- 40%, per le attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto, fabbro, falegname, tipografie, gommisti, e attività similari;
- 10% per tutte le altre attività (es. ambulatori sanitari). La riduzione è applicata su richiesta del contribuente, che dovrà presentare tutta la documentazione necessaria a dimostrazione della produzione di rifiuti speciali.
- 8. I distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo relativamente ai locali, nonché all'area della proiezione al suolo della pensilina o, in mancanza, della superficie pari all'area di azione attorno alle colonnine di erogazione.

Articolo 8 - Esclusione delle aree e dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali

- 1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Il soggetto passivo deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter godere dell'esclusione, il magazzino o l'area devono essere totalmente ed esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali. L'esclusione non si applica nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani.
- 2. Allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.
- 3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.

4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TITOLO II - UTENZE DOMESTICHE

Articolo 9 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- 2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione, salvo diversa giustificabile composizione di fatto dello stesso.
- 3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
- 4. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente ed in sede di prima applicazione si assume come riferimento un nucleo di due persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti, comunque non inferiore a uno.
- 5. Coloro che sono iscritti come residenti presso l'anagrafe del comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, non vengono considerati "utenti", proporzionalmente all'effettivo periodo di assenza, ai soli fini della quota variabile della tariffa.
- 6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non aventi la caratteristica di "pertinenze", si considerano:
- utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica priva di utenze abitative in questo Comune;
- utenze non domestiche, se condotte da persone giuridiche in genere.

- 7. Sono da considerarsi "cantine e depositi", indipendentemente dalla categoria di accatastamento, i locali effettivamente inutilizzati o di uso particolarmente e realisticamente limitato con attribuzione di numeri occupanti pari a uno.
- 8. La quota fissa del tributo dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, secondo le tabelle di cui al DPR n.158/1999, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
- 9. La quota variabile del tributo applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse, corretta con un coefficiente Kb, secondo le tabelle di cui al DPR n. 158/1999, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza. (vedi allegato).

TITOLO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 10 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali e le aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base degli Allegati 2 e 3 del presente Regolamento.
- 2. Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non fosse possibile, si applica il tributo previsto per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
- 3. Il tributo applicabile per ogni attività è unico, secondo il codice ATECO e l'attività prevalente, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi. Nel caso però che lo svolgimento di attività differenti (es. superficie vendita, esposizione, magazzino, deposito, ecc.) siano ben definibili ed abbiano una

superficie superiore a mq 80, le superfici assoggettabili possono essere frazionate fra le varie categorie di destinazione.

- 4. La quota fissa del tributo per l'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc, stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza entro la tabelle di cui al DPR n. 158/1999 (Allegato).
- 5. La quota variabile del tributo applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse) per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza entro le tabelle di cui al DPR n.158/1999 (Allegato).
- 6. In deroga ai coefficienti di cui alla tabella dell'Allegato 3, il Comune potrà avvalersi di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti al pubblico servizio di raccolta da parte dalle 19 singole utenze non domestiche. Tali sistemi di misurazione potranno essere costituiti da pesature distinte, da sacchetti dedicati, da specifiche ispezioni e/o analisi condotte dall'Ufficio competente, da autocertificazioni prodotte delle singole utenze e da riscontri oggettivi elaborati nel contesto complessivo dei conferimenti al pubblico servizio di raccolta.

Articolo 11 - Istituzioni scolastiche statali

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

TITOLO IV - MODALITA' GESTIONALI

Articolo 12 - Tributo provinciale

1. Al tributo comunale sui rifiuti, compreso il tributo giornaliero, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo della TARI.

Articolo 13 - Tributo giornaliero

- 1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 2. Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1° gennaio 2021 il canone unico per i mercati e fiere sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.
- 3. Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.
- 4. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 5. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La maggiorazione, di cui al presente comma, è stabilita annualmente nel provvedimento di adozione delle tariffe e si applica sia alla quota fissa, sia alla quota variabile del tributo.
- 6. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 7. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicato il tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 8. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
- 9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

TITOLO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Articolo 14 - Riduzioni tariffarie

1 Utenze domestiche

- a. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 158/1999, attraverso l'abbattimento del tributo complessivamente imputata a tali utenze. Fino ad eventuale nuova determinazione la percentuale di riduzione sia della parte fissa, sia della parte variabile della tariffa è stabilita nella misura del 5%. b. Poiché, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani assimilati", l'obbligo di separazione dei rifiuti per tipologia ed il conseguente servizio di raccolta differenziata è attivo su tutto il territorio comunale, la riduzione alle utenze domestiche è garantita attraverso una corrispondente riduzione dei costi variabili posti a carico delle utenze domestiche.
- c. Per le utenze domestiche ubicate a distanza superiore a mt. 500 dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà, come indicato nell'art. 3 comma 3, è prevista la riduzione sia della parte fissa, sia della parte variabile della tariffa del 60%.
- 2. Utenze non domestiche
- a. Per le utenze non domestiche ubicate a distanza superiore a mt. 500 dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà., come indicato nell'art. 3 comma 3, è prevista la riduzione del tributo del 60%.
- b. Le utenze che dimostrino di non conferire, al servizio pubblico, in parte, rifiuti urbani, di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile, proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al recupero in modo diretto o attraverso soggetti autorizzati.

Per "recupero" si intende l'insieme delle operazioni previste nell'Allegato C, parte IV del D.L.152/2006).

Il titolare dell'attività che provvede al recupero, di cui al punto b) del presente comma dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione entro il 30 gennaio che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della superficie da esentare.

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- periodo di avvio a recupero. Tale istanza è valida anche per gli anni successivi.

L'avvio al recupero deve essere dimostrato a consuntivo attraverso:

- la presentazione di autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo
 e modalità di recupero;
- copia registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto tramite soggetti terzi;

d) La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% per i locali e le aree scoperte attrezzate, a servizio delle attività, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni richieste risultano da licenza o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Nel caso di particolari categorie di attività in cui risulti impossibile delimitare le superfici produttive di rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, del D. Lgs. 152/2006 da quelle di rifiuti speciali si rimanda a quanto previsto all'articolo 7 comma 7 del presente Regolamento.

Articolo 15 - Agevolazione per le utenze non domestiche che decidono di uscire dal servizio pubblico

- 1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, d.lgs. 152/2006, e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).
- 2. Le utenze non domestiche possono ricorrere ai gestori privati di raccolta per un periodo non inferiore a cinque anni, oppure dietro richiesta al gestore pubblico, possono riprendere ad usufruire dell'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale.
- 3. La scelta delle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti, deve essere comunicata al comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4. Qualora le utenze non domestiche conferiscano rifiuti al servizio pubblico, nonostante abbiano scelto di non avvalersi dello stesso, l'Ente procederà con il recupero della quota variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 16 - MISURE AGEVOLATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

1. In ragione dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e degli sviluppi normativi in corso, con apposita deliberazione del consiglio comunale, è facoltà del Comune procedere alla determinazione della riduzione ai fini TARI da riconoscere alle attività economiche in ragione della possibile minore

produzione di rifiuti collegata agli effetti negativi della pandemia nonché riconoscere agevolazioni sociali alle utenze domestiche, tenuto conto delle indicazioni in base alle norme vigenti.

Articolo 17 - Esenzioni e agevolazioni

- 1. Premesso che non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come ad esempio:
- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete quali energia elettrica, calore, gas, telefonia.
- b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c. i locali ed aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- d. i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- f. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.

Nei successivi commi 2 e 3 relativi rispettivamente ad esenzioni ed agevolazioni, esse sono previste in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

- 2. Sono esenti dal tributo:
- a. i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune o per i quali il Comune sostiene le spese di funzionamento ad esclusione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
- b. i locali del Comune dati in comodato a soggetti che svolgono attività culturali e sociali;
- c. i locali di Enti utilizzati per attività sociali messi a disposizione gratuitamente (esempio: gli oratori).
- 3. Sono soggetti ad agevolazione:

a. del 50% del tributo, le Case di Riposo, gli Istituti Religiosi e le strutture di interesse pubblico (es. Caserma dei Carabinieri) relativamente per la parte di superfici utilizzate esclusivamente a tali usi; b. del 70% del tributo, le abitazioni di superficie imponibile non superiore a 100 metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, con un reddito certificato ISEE inferiore a € 11.000,00 (undicimila euro) ovvero ai limiti fissati dall'organo comunale competente in sede di approvazione del Piano Economico Finanziario; nel caso di coabitazione il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti gli occupanti;

c. i singoli casi particolari di persone in stato di indigenza che saranno valutati per l'eventuale agevolazione e/ o esenzione con i criteri stabiliti dal "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati" come da Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 15/03/1991 e s.m.i..

3 Le circostanze previste nel presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria (o di variazione) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione come ad esempio: la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. L'utente è obbligato a denunciare entro 90 giorni il venire meno delle condizioni per l'applicazione della diminuzione dell'entità del tributo e dell'agevolazione di cui al presente Regolamento; in difetto si provvede al recupero del tributo.

Articolo 18 - Compostaggio

Premesso che per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti organici da conferire allo smaltimento, si prevedono riduzioni per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio e per alcune categorie di utenze non domestiche qualora si rilevi un'elevata produzione di rifiuto organico che, se conferito, comporta un costo notevole di raccolta e smaltimento per il Comune.

1.Utenze domestiche:

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25% sulla parte variabile del

tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro 90 giorni dall'avvio del compostaggio di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e con indicazione delle modalità impiegate e dell'ubicazione del composter (se in luogo diverso dall'abitazione). L'agevolazione decorre dall'anno successivo alla richiesta e dopo l'accertamento da parte del personale comunale competente. Con la medesima istanza, il contribuente si impegna a consentire al Comune di procedere a verifiche della corretta effettuazione della raccolta differenziata della frazione umida. Le riduzioni di cui al presente articolo, salvo diversa determinazione a seguito di accertamento, decorrono dall'anno successivo e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2. Utenze non domestiche:

Alle utenze non domestiche che rientrano nelle seguenti categorie: alberghi con ristoranti, ristoranti, trattorie, pizzerie e similari, case di cura e di riposo (esempio: casa di riposo e sedi di collettività) è applicato uno sconto (sulla parte variabile del tributo) pari al 25% a favore degli utenti che dichiarano, mediante comunicazione su apposito modello, di provvedere in proprio allo smaltimento del rifiuto organico. Per godere di tale diminuzione del tributo devono ricorrere le seguenti condizioni: – l'attività di compostaggio deve essere praticata in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare. – l'attività di compostaggio deve essere svolta nello stesso sito in cui sono prodotti i rifiuti o nelle vicinanze. Con la medesima istanza, il contribuente si impegna altresì a consentire al Comune di procedere a verificare la corretta effettuazione della raccolta differenziata della frazione umida. Le riduzioni di cui al presente articolo, salvo diversa determinazione a seguito di accertamento, decorrono dall'anno successivo e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 19 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero delle variazioni successivamente intervenute. Nel caso di occupazione/possesso in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/possessori.

- 2. La dichiarazione, redatta su modelli messi a disposizione del Comune, deve obbligatoriamente contenere l'eventuale richiesta di riduzioni o altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sul tributo ed indicare i dati catastali, l'indirizzo e il numero civico di ubicazione dell'immobile; essa ha effetto anche per gli anni successivi, qualora la situazione dichiarata non subisca variazioni che incidano ai fini della determinazione dell'imposta.
- 3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI .
- 4. Ai fini TARI la Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione deve contenere i seguenti dati: Utenze domestiche:
- le generalità dell'utente e la sua residenza;
- il Codice Fiscale;
- l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- il numero degli occupanti;
- l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 5 del presente Regolamento;
- la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree, in caso di dichiarazione iniziale;
- la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione, in caso di dichiarazione di variazione; la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione in caso di dichiarazione di cessazione;
- il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione (qualora sia noto);
- le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
- Utenze non domestiche
- le generalità dell'utente e la sua residenza;
- la partita IVA,

- se trattasi di persona giuridica: la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- l'eventuale indirizzo (se diverso) presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 5 del presente Regolamento;
- l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree in caso di dichiarazione iniziale;
- la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione, in caso di dichiarazione di variazione; la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione, in caso di dichiarazione di cessazione;
- il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

Articolo 20 – Modalità di versamento

- 1. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ed anche attraverso la piattaforma digitale pagoPA.
- 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

- 3. Ai fini della riscossione spontanea del tributo:
- a) viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione;
- b) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento, verrà fatto pervenire ai contribuenti ogni anno apposito prospetto riassuntivo del tributo determinato nella lista di carico di cui alla precedente lettera a).
- 4. Gli avvisi di pagamento, contenenti le informazioni previste dalla deliberazione 444/2019/R/rif del 31/10/2019 dell'ARERA, in materia di "trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza, sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
- 5. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione del tributo.
- 6. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o **avviso** di pagamento a valere sul PEF dell'esercizio successivo.
- 7. Si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
- il tributo sia stato completamente assolto per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
- 8. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

Articolo 21- Termini di pagamento

- 1. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in tre rate con scadenza deliberata ogni anno dal il 16 luglio, 16 settembre ed il 16 dicembre, con la possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 16 luglio.
- 2. La Giunta Comunale può modificare annualmente tali scadenze.

Articolo 22 - Funzionario responsabile

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
- 2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, dispone i rimborsi. Allo stesso viene attribuita anche la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TITOLO VII - ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI

Articolo 23 - Accertamenti

- 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Tale avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
- 2. L'avviso di accertamento deve altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, si procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
- 3. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

- 4. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, tuttavia è esclusa l'applicazione dell'articolo 5-ter del d.lgs. 218/97; nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.
- 5. La rateizzazione degli importi dovuti a seguito accertamento può essere richiesta dal contribuente e riconosciuta dal Funzionario Responsabile.
- 6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive
- 7. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.

Articolo 24 - Rateazione dei debiti non assolti

- 1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
- b) l'Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00
- c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili;
- da euro 20.000,01 a 60.000: da trentasette a sessanta rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;

- d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 50 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) in ragione della entità dello stesso.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 30.000,00. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER)

- f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
- g) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (esempio blocco conto corrente per successione).
- h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- i) Per importi rilevanti, almeno pari a *esempio 60.000 euro*, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
- 2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
- 3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse

da quella mensile in presenza di particolari condizioni che me giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

- 4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione
- 5. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
- 6. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

Articolo 25 - Controlli

- 1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
- a. l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b. l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c. l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. E' data comunicazione agli interessati dell'esito delle verifiche effettuate. Nel termine di 60 giorni, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Articolo 26 - Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
- 2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Articolo 27- Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
- 2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D. Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Articolo 28 - Sanzioni

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i., se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
- 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo **25**, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da

- € 100,00 a € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente al pagamento del tributo e della sanzione e degli interessi.
- 6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..

Articolo 29 - Interessi

- 1. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali nella misura prevista dalla legge.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 30 - Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.
- 3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente.
- 4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a euro 12,00.
- 5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso ad altro titolo.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31 - Normativa di rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art.
- 1, commi dal 639 al 705, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), nel DPR 27/04/1999, n.
- 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nella Delibera n. 443/2019/R/rif. del 31/10/2019
- dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e s.s., nonché alle vigenti
- normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
- 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.

Articolo 32 - Efficacia del Regolamento

- 1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021